

Codice A1705B

D.D. 28 aprile 2021, n. 365

PSR 2014-2020. DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.1, 10.1.3 (azione 1), 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azioni 2 e 3). Campagna 2021: disposizioni per il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di impegni completati nel 2020.



ATTO DD 365/A1705B/2021

DEL 28/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2020. DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.1, 10.1.3 (azione 1), 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azioni 2 e 3). Campagna 2021: disposizioni per il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di impegni completati nel 2020.

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR ((Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell’ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l’articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013, corrispondenti alla sottomisura 10.1 (*Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*), che prevede l'applicazione di impegni volontari pluriennali a fronte di pagamenti a cadenza annuale, la cui entità è limitata ai massimali per ettaro o per unità di bestiame indicati nell’Allegato II del medesimo regolamento, con possibilità di deroga in casi giustificati;

visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare l’Allegato I - Parte I, che disciplina l’articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

visti i seguenti regolamenti:

- *regolamento (UE) n. 1306/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l’Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- *regolamento (UE) n. 1307/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l’allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6 novembre 2020;

considerata, nell’ambito della Misura 10 del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all’articolo 28 (1-8) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, sia necessaria l’approvazione di un’apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale che negli anni scorsi hanno disposto l’attivazione di bandi per la sottomisura 10.1 – definendo di volta in volta le operazioni/azioni interessate, le relative risorse finanziarie e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile:

- D.G.R. n. 21-3089 del 29/3/2016 e determinazione dirigenziale n. 248 del 21/4/2016;
- D.G.R. n. 14-4814 del 27/3/2017 e determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017;
- D.G.R. n. 13-6737 del 13/4/2018 e determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018;
- D.G.R. n. 34-8759 del 12/4/2019 e determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019;
- D.G.R. n. 17-1296 del 30/4/2020 e determinazione dirigenziale n. 244 del 4/5/2020;
- D.G.R. n. 20-1339 del 8/5/2020 e determinazione dirigenziale n. 263 del 11/5/2020

viste la deliberazione della Giunta regionale n. 17-1296 del 30/4/2020 e la determinazione dirigenziale n. 445 del 4/5/2020, con cui è stata autorizzata in particolare, in forma condizionata, la proroga annuale degli impegni avviati nel 2015 in riferimento all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 (produzione integrata), trasformati nel 2016 in impegni dell'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 e completati nel 2019;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-3076 del 9/4/2021, che ha disposto l'attivazione, per l'anno 2021, di *nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali per la sottomisura 10.1* (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) e di *nuovi impegni triennali per la misura 11* (*agricoltura biologica*) e ha dato atto che la finanziabilità di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche riguardanti il prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e all'assegnazione delle necessarie risorse in base al riparto fra Regioni e Province autonome in via di definizione a livello nazionale;

considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-3076 del 9/4/2021 ha quantificato in 125.000.000 di euro l'importo massimo complessivo da destinare, in forma condizionata, agli impegni sopra indicati individuando nel bilancio di gestione la necessaria copertura della quota regionale in base alla ripartizione tra le fonti di finanziamento:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali

vista la nota n. 9615 del 14/4/2021 con cui l'Autorità di gestione del PSR ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di dare seguito alla citata deliberazione della Giunta regionale;

dato atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 17-3076 del 9/4/2021, sulla scorta delle valutazioni svolte dal Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, ha disposto in particolare la proroga annuale degli impegni terminati nel 2020 per i beneficiari delle seguenti operazioni/azioni:

- operazione 10.1.1 (Produzione integrata);
- azione 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione);
- azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti);
- azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica);
- azione 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi);

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva stimata necessaria per il finanziamento della proroga annuale degli impegni delle operazioni/azioni sopra elencate è pari a 32.876.000 euro, così indicativamente suddivisa:

| Operazione/azione | Dotazione del bando (euro) |
|---|----------------------------|
| 10.1.1 "Produzione integrata" | 30.000.000 |
| 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa: | |

| | |
|--|-----------|
| - 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione | 1.300.000 |
| 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili: - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti | 1.500.000 |
| 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema: - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica, - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi | 76.000 |

Considerato che relativamente all’azione 10.1.4/1 il fabbisogno finanziario sopra indicato è al netto delle risorse necessarie per il prolungamento obbligatorio dei beneficiari che nel 2017 hanno adeguato l’impegno assunto nel 2016 inserendo nuove particelle a premio, risorse finanziarie già disponibili nell’ambito della dotazione attuale dell’Operazione;

tenuto conto che la dotazione finanziaria dell’Operazione 10.1.1 comprende anche risorse utilizzabili per il finanziamento degli impegni aggiuntivi assunti dai beneficiari aderenti ai bandi relativi alla Misura 11 (Operazioni 11.1.1 e 11.2.1), per i quali, qualora la dotazione risultasse insufficiente, potranno essere utilizzati per il finanziamento anche i minori utilizzi risultanti dall’applicazione dell’operazione 10.1.1 oppure eventuali risorse di cui alla DGR sopracitata resesi disponibili a seguito di mancata attivazione del bando relativo all’operazione 10.1.1 destinato a giovani insediati;

ritenuto necessario specificare, in riferimento alle operazioni/azioni sopra indicate, che i beneficiari che intendono aderire volontariamente alla proroga degli impegni conclusi in data 11/11/2020 devono continuare a rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di sostegno iniziale e gli aggiornamenti successivi;

ritenuto necessario specificare che, riguardo alle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggiere permanenti) 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) e 10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi) per le quali nel 2021 viene attivato anche un bando per nuove adesioni, i beneficiari che in base alle presenti disposizioni hanno l’opportunità di prorogare gli impegni scaduti nel 2020 non possono aderire a un nuovo bando per la stessa azione;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l’Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all’agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all’art. 12 la trasformazione dell’Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che le domande di prolungamento oggetto della presente determinazione costituiscono a tutti gli effetti domande di pagamento, per le quali l'ARPEA delega parte dei propri compiti a Settori della Direzione regionale Agricoltura;

vista la Determinazione del Direttore dell'ARPEA n. 100 del 1/4/2021 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione di impegni in corso) per superfici e animali relative alla campagna 2021;

visto il manuale delle procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC approvato da Arpea con determinazione n. 159 dell' 11/08/2016 e s.m.i.;

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull'applicazione delle operazioni/azioni 10.1.1, 10.1.3/1, 10.1.4/1, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 per le imprese che nel 2021 intendono presentare una domanda di proroga degli impegni conclusi nel 2020;

ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 14 (par.1-2) del regolamento (UE) 807/2014, autorizzare le imprese agricole che prolungheranno gli impegni già assunti a intensificare i loro effetti ambientali effettuando su parte della superficie potenzialmente interessata:

- la conversione dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) agli impegni della misura 11 (agricoltura biologica)
- la conversione dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) o dell'azione 10.1.3/1 (introduzione delle tecniche di minima lavorazione) agli impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già oggetto di interventi agroambientali, determina nel nuovo periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato

sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo;

- la conversione dagli impegni dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) agli impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo);

- nell'ambito dell'impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1 "inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti", l'adeguamento dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)";

ritenuto quindi necessario approvare, in forma condizionata, le disposizioni per la proroga degli impegni relativi alle operazioni/azioni 10.1.1, 10.1.3/1, 10.1.4/1, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 completati nel 2020;

dato atto che le presenti disposizioni potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o dall'Arpa per le parti di rispettiva competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

determina

1) di destinare, in forma condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche riguardanti il prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e all'assegnazione delle necessarie risorse in base al riparto fra Regioni e Province autonome in via di definizione a livello

nazionale, alla proroga annuale volontaria degli impegni relativi alle Operazioni della Sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) - quale quota parte dei 125.000.000 euro previsti dalla DGR n. 17-3076 del 9/4/2021 per nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali della sottomisura 10.1 e per nuovi impegni triennali della misura 11 (agricoltura biologica) – l'importo complessivo di 32.876.000 euro, così indicativamente ripartito fra le seguenti operazioni/azioni:

| Operazione/azione | riparto (euro) |
|--|----------------|
| 10.1.1 “Produzione integrata” | 30.000.000 |
| 10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa: - 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione | 1.300.000 |
| 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili: - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti (*) | 1.500.000 |
| 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema: - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica, - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi | 76.000 |

2) di specificare che relativamente all’operazione 10.1.4 Azione 1 il fabbisogno finanziario sopra indicato è al netto delle risorse necessarie per il prolungamento obbligatorio per i beneficiari che nel 2017 hanno adeguato l’impegno aumentando la superficie originaria ammessa a premio nel 2016, situazione per la quale le risorse finanziarie sono già disponibili nell’ambito della dotazione attuale dell’Operazione;

3) di specificare che la dotazione finanziaria dell’Operazione 10.1.1 comprende anche risorse utilizzabili per il finanziamento degli impegni aggiuntivi richiesti dai beneficiari aderenti ai bandi relativi alla Misura 11 Operazioni 11.1.1 e Operazione 11.2.1, per i quali, qualora la dotazione risultasse insufficiente, potranno essere utilizzati per il finanziamento anche i minori utilizzi risultanti dall’applicazione dell’operazione o eventuali risorse di cui alla DGR sopracitata resesi disponibili a seguito di mancata attivazione del bando relativo all’operazione 10.1.1 riservato a giovani insediati;

4) di specificare che i beneficiari che intendono aderire volontariamente alla proroga annuale degli impegni conclusi nel 2020 devono continuare a rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di sostegno iniziale e gli aggiornamenti successivi;

5) di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nel bilancio di gestione per la quota a carico della Regione, ma che la sua attuazione rimane condizionata all'approvazione delle modifiche del PSR e all'esito del riparto nazionale delle risorse finanziarie destinate alle Regioni e Province autonome;

6) di disporre che, per tale ragione, i richiedenti debbano dichiarare espressamente, con la

sottoscrizione delle domanda di sostegno, di essere consapevoli di tale situazione e di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, qualora gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati a causa della mancata assegnazione delle risorse previste per il periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale;

7) di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione le allegate disposizioni applicative per il prolungamento degli impegni, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – IMPEGNI E AIUTI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

8) di autorizzare le imprese agricole che aderiranno alla proroga, ai sensi dell'art. 14 (par.1-2) del regolamento (UE) 807/2014, a intensificare gli effetti ambientali degli impegni già assunti effettuando su parte della superficie potenzialmente interessata dalla proroga:

- la *conversione* dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) agli impegni della misura 11 (agricoltura biologica);

- la *conversione* dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) o dell'azione 10.1.3/1 (introduzione delle tecniche di minima lavorazione) agli impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi);

- la *conversione* dagli impegni dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) agli impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo);

tali conversioni si realizzano mediante partecipazione ai bandi per nuove adesioni e sono condizionate all'utile collocazione delle domande nelle relative graduatorie;

- l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)" nell'ambito dell'impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1 "inerbimento dei frutteti di collina/montagna e dei vigneti". La corresponsione della quota aggiuntiva di premio è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti;

9) di specificare, per quanto riguarda le azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) e 10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi), per le quali nel 2021 è attivato anche un bando per nuove adesioni, che le imprese che hanno l'opportunità di prorogare gli impegni scaduti nel 2020 non possono aderire a un nuovo bando per la stessa azione;

10) di stabilire che le disposizioni allegate alla presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e dall'Arpea per le parti di competenza;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Mario Ventrella

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2020) 7883 del 6/11/2020

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Operazioni 10.1.1, 10.1.3 (Azione 1),
10.1.4 (Azione 1) e 10.1.7 (Azioni 2 e3)**

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Disposizioni per il prolungamento, in forma condizionata,
di impegni completati nel 2020**

INDICE

| | |
|--|----|
| PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 5 |
| 1.1 DEFINIZIONI..... | 5 |
| 1.2 FINALITÀ..... | 6 |
| 1.3 RISORSE FINANZIARIE..... | 6 |
| 1.4 OGGETTO DEL SOSTEGNO..... | 8 |
| 1.5 BENEFICIARI..... | 9 |
| 1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI..... | 9 |
| 1.7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE..... | 9 |
| 1.8 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO..... | 9 |
| PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI..... | 13 |
| 2.1 OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO..... | 13 |
| 2.2 OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA..... | 13 |
| 2.2.1 Descrizione degli interventi..... | 13 |
| 2.2.2 Beneficiari..... | 14 |
| 2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione..... | 14 |
| 2.2.4 Impegni di base..... | 14 |
| 2.2.5 Impegni aggiuntivi..... | 20 |
| 2.2.6 Applicazione su particelle fisse o variabili..... | 24 |
| 2.2.7 Durata..... | 24 |
| 2.2.8 Premi annuali..... | 24 |
| 2.2.9 Cumulabilità con aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure a superficie | 26 |
| 2.2.10 Compatibilità con i programmi OCM ortofrutta..... | 27 |
| 2.2.11 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1..... | 28 |
| 2.2.12 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura..... | 28 |
| 2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA..... | 29 |
| 2.3.1 Descrizione degli interventi..... | 29 |
| 2.3.2 Beneficiari..... | 29 |

| | |
|--|----|
| 2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione..... | 29 |
| 2.3.4 Impegni di base..... | 30 |
| 2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo)..... | 31 |
| 2.3.6 Durata..... | 33 |
| 2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie..... | 33 |
| 2.3.9 Entità del premio annuale..... | 34 |
| 2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura..... | 34 |
| 2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI..... | 35 |
| 2.4.1 Descrizione degli interventi..... | 35 |
| 2.4.2 Beneficiari..... | 36 |
| 2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione..... | 36 |
| 2.4.4 Impegni..... | 36 |
| 2.4.5 Durata..... | 37 |
| 2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie..... | 37 |
| 2.4.7 Compatibilità con l'operazione 10.1.1..... | 37 |
| 2.4.8 Entità del premio annuale..... | 38 |
| 2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura..... | 38 |
| 2.5 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA..... | 39 |
| 2.5.1 Descrizione degli interventi..... | 39 |
| 2.5.2 Beneficiari..... | 40 |
| 2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione..... | 40 |
| 2.5.4 Impegni..... | 40 |
| 2.5.5 Durata..... | 42 |
| 2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie..... | 42 |
| 2.5.7 Entità del premio annuale..... | 42 |
| 2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura..... | 43 |
| 2.6 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA..... | 44 |
| 2.6.1 Applicazione su particelle fisse o variabili..... | 44 |
| 2.6.2 Conversione degli impegni..... | 44 |

| | |
|---|----|
| 2.6.3 Adeguamento degli impegni..... | 45 |
| 2.6.4 Estensione delle superfici sotto impegno..... | 45 |
| 2.6.5 Riduzioni delle superfici sotto impegno..... | 46 |
| 2.6.6 Subentri negli impegni..... | 46 |
| PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE..... | 47 |
| 3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)..... | 47 |
| 3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI..... | 48 |
| PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI..... | 50 |
| 4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI..... | 50 |
| 4.2 RIESAMI/RICORSI..... | 50 |
| 4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 51 |
| 4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 53 |
| 4.5 CONTATTI..... | 55 |

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo): il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **sistema informativo agricolo piemontese (SIAP):** il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità della misura sono indicate in dettaglio nella trattazione specifica delle operazioni e azioni interessate.

1.3 RISORSE FINANZIARIE

Il **regolamento (UE) 2020/2220** del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, è necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio. L'articolo 7 dello stesso regolamento prevede inoltre che nel periodo di estensione del PSR possano essere previste, per le Misure 10 e 11 che fanno riferimento rispettivamente agli art 28 e 29 del Reg UE 1305/2013, proroghe annuali degli impegni in scadenza e nuove adesioni a impegni di durata non superiore a tre anni, tranne che in casi particolari per i quali può essere previsto un periodo di attuazione più lungo in base alla natura degli interventi e al tempo necessario perché si realizzino i benefici ambientali attesi.

Ai sensi del Reg UE 2020/2220, la **deliberazione della Giunta Regionale n. 17-3076 del 9/4/2021** ha disposto che nel biennio 2021-2022 siano attivati in forma condizionata:

- nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali di impegni in scadenza di determinate operazioni e azioni della misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali);
- nuovi impegni triennali per le due operazioni della misura 11 (agricoltura biologica).

L'importo massimo complessivo da destinare agli impegni sopra indicati è quantificato in 125.000.000 di euro.

Per i pagamenti è prevista la seguente suddivisione tra le fonti di finanziamento:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali

La quota di cofinanziamento regionale per il periodo di transizione 2021-2022, pari a 21.330.000 euro (17,064% di 125.000.000 euro), trova copertura finanziaria nel bilancio gestionale della Regione Piemonte. Tuttavia, la finanziabilità dei nuovi impegni è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche relative al prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e al riparto delle risorse fra le Regioni e le Province autonome, in via di definizione a livello nazionale.

La citata deliberazione della Giunta n. 17-3076 del 9/4/2021 ha demandato l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, la quale ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di predisporre i bandi e le disposizioni per le nuove adesioni e le proroghe degli impegni giunti a conclusione (nota n. 9615 del 14/4/2021.)

A tale proposito il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ha effettuato, nell'ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale della Direzione Agricoltura e cibo, una valutazione complessiva sugli impegni giunti a scadenza, le presumibili nuove adesioni e l'opportunità di prevedere, a seconda dei casi, proroghe annuali o bandi per nuove adesioni a impegni di maggiore durata.

La citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-3076 del 9/4/2021, sulla scorta delle valutazioni svolte dal Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, ha disposto in particolare la proroga annuale degli impegni terminati nel 2020 per i beneficiari delle seguenti operazioni/azioni:

- operazione 10.1.1 (Produzione integrata);
- azione 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione);
- azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti);
- azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica);
- azione 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi)

La dotazione finanziaria stimata necessaria per il finanziamento della proroga annuale dell'impegno per le operazioni sopraelencate è pari complessivamente a 32.876.000 euro così indicativamente suddivisi:

| Operazione/azione | Dotazione del bando (euro) |
|--|----------------------------|
| 10.1.1 "Produzione integrata" | 30.000.000 |
| 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa: - 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione | 1.300.000 |
| 10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili: - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti | 1.500.000 |
| 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema: - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica, - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi | 76.000 |

Si precisa che relativamente all'azione 10.1.4/1 la dotazione finanziaria è considerata al netto delle risorse già disponibili nell'ambito della dotazione attuale dell'Operazione per il prolungamento obbligatorio dei beneficiari che nel 2017 hanno adeguato l'impegno assunto nel 2016 inserendo nuove particelle a premio.

La dotazione finanziaria dell'operazione 10.1.1 comprende anche risorse per il finanziamento degli aiuti aggiuntivi richiesti dalle aziende aderenti ai bandi relativi alla Misura 11, operazioni 11.1.1 e 11.2.1. Qualora la dotazione risultasse insufficiente, potranno essere utilizzati per il finanziamento i minori utilizzi risultanti dall'applicazione di questa operazione oppure eventuali risorse di cui alla DGR 17-3076 del 9/4/2021 resi disponibili a seguito di mancata attivazione del bando relativo all'operazione 10.1.1 destinato a giovani insediati.

Con la sottoscrizione delle domanda di sostegno i richiedenti dichiarano espressamente di essere consapevoli del carattere condizionato del bando e di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, qualora gli aiuti corrispondenti agli impegni intrapresi non possano essere concessi per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale.

1.4 OGGETTO DEL SOSTEGNO

Le presenti disposizioni riguardano il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di impegni completati nel 2020 e riferiti alle seguenti operazioni della sottomisura 10.1:

- operazione 10.1.1 (Produzione integrata) per impegni derivanti da domande di sostegno e pagamento riferite al bando 2015 dell'azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) del PSR 2007-2013², proseguiti nel 2016 mediante adeguamento all'operazione 10.1.1 e già oggetto nel 2020 di un prolungamento annuale dell'impegno a seguito della DGR n. 17-1296 del 30 aprile 2020;
- operazioni/azioni con impegni terminati nel 2020 in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento riferite al bando del 2016, di cui alla DGR n. 21-3089 del 29 marzo 2016 e s.m.i.:

 - operazione 10.1.1 (Produzione integrata);
 - azione 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione)
 - azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti), comprese le domande con impegno adeguato nel 2017 per le quali il prolungamento dell'impegno al VI anno è obbligatorio
 - azioni 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) e 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi).

In riferimento alle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere per la fauna selvatica), 10.1.7/3 (gestione di fasce inerbite ai margini dei campi), per le quali nel 2021 viene attivato anche un bando per nuove adesioni, si precisa che le imprese agricole che in base alle presenti disposizioni hanno l'opportunità di prorogare gli impegni scaduti nel 2020 non possono aderire a un nuovo bando per la stessa azione.

² D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e loro s.m.i.

1.5 BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate che, in riferimento alle operazioni/azioni sopra elencate, intendono prolungare di un anno gli impegni terminati nel 2020 (compresi quelli già oggetto di un prolungamento annuale). Per l'Operazione 10.1.7 i beneficiari possono anche essere associazioni o enti gestori del territorio, come meglio specificato nella descrizione specifica.

1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il prolungamento annuale degli impegni completati è volontario. I beneficiari che intendono aderire alla proroga devono rispettare nell'anno di prolungamento tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di impegno iniziale e gli aggiornamenti successivi.

Come sopra precisato, l'adesione è invece obbligatoria per i beneficiari dell'azione 10.1.4/1 che hanno adeguato nel 2017 l'impegno assunto nel 2016 inserendo nuove particelle a premio.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

1.8 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni della sottomisura 10.1 vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che occorre rispettare, in particolare, per poter ricevere integralmente gli aiuti agroambientali. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate, per ciascun impegno, le eventuali regole basilari considerate "pertinenti" e quindi tali da determinare un incremento della penalità in caso di violazione contestuale.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa senza che sia richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.³

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

³

Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
 - decreto ministeriale 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020), che a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
 - disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13 - 1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020);
- CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5
 - Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;
 - BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
 - a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
 - b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.
 - BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
 - BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
 - divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
 - in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.
 - BCAA 4 – Copertura minima del suolo
 - a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
 - b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.
 - Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;
 - BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
 - a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;

- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
- E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).
- CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)
 - - si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;
 - - devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
 - - fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell’ambito della BCAA 7
 - I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.
- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
 - non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto
- II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
- CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:
 - - produzioni animali;
 - - produzioni vegetali;
 - - produzione di latte crudo;
 - - produzione di uova;
 - - produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
- Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.
- CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini
 - - comunicazione all’ASL per la registrazione dell’azienda;
 - - tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell’allevamento e aggiornamento della BDN;
 - - identificazione e registrazione degli animali.
- CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
 - - registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN;
 - - identificazione e registrazione degli animali
 - - tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
 - - movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

- CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina
 - - registrazione dell'azienda in BDN;
 - - tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
 - - identificazione e registrazione degli animali.
-
- CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
-
- CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).
- III - BENESSERE DEGLI ANIMALI
- CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
 - Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.
- CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 - Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.
- CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
 - Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020);
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'*abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari* (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e *conoscenza dei principi generali della produzione integrata* obbligatoria; *magazzinaggio dei prodotti fitosanitari* in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle *disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici* o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica

agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1 OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO

Le presenti disposizioni hanno per oggetto il prolungamento delle seguenti operazioni e azioni della sottomisura 10.1, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

- 10.1.1 Produzione integrata
- 10.1.3/1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione
- 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

2.2 OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

2.2.1 Descrizione degli interventi

Nell'ambito della misura 10, l'operazione 10.1.1 sostiene l'applicazione del metodo di produzione agricola integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale. L'impiego del metodo di produzione integrata e l'eventuale attuazione di impegni aggiuntivi contribuiscono a soddisfare necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole
- e secondariamente:
 - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio,
 - migliorare la conservazione del sistema suolo,
 - diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio,
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (focus area):

| Elementi ambientali (<i>focus area</i>) | | | | |
|---|----|----|----|----|
| 4a | 4b | 4c | 5d | 5e |

| Biodiversità e paesaggio | Acqua (miglioramento qualità) | Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione) | Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera) | Suolo (Sequestro di carbonio) |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| ** | *** | ** | | ** |

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna focus area.

2.2.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, o associate.

2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere per una determinata annualità, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni di pagamento o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

2.2.4 Impegni di base

L'operazione prevede l'adesione a *impegni di base*, richiesta a tutte le imprese aderenti, e l'adesione facoltativa a *impegni aggiuntivi*.

Entrambi i tipi di impegni vanno al di là delle regole basilari di cui al par. 1.8 (*baseline*).

L'operazione richiede il rispetto dei seguenti impegni di base, applicabili su appezzamenti fissi:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le prescrizioni indicate di seguito e definite più in dettaglio nelle *Norme tecniche regionali di produzione integrata*, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità delle norme tecniche regionali e dei loro successivi aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

Le Norme tecniche regionali vigenti⁴, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici n. 218 del 10.03.2021. Esse costituiscono anche il riferimento regionale per la certificazione prevista dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4 Le Norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/norme-tecniche-produzione-integrata-2021> ;

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

⁴ La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) per le parti di rispettiva competenza e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890 che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

Corpi aziendali separati

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

- i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- in aziende biologiche miste, i terreni oggetto della misura 11 che, come richiesto da quest'ultima:
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari) e inoltre
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali);
 - i fruttiferi e la vite.

Più in dettaglio, gli *impegni di base* connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti.

| DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI BASE | Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|---|---|
| <p>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media >10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p> | <p>Condizionalità: a) <i>Lavorazioni.</i> La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei:</i> BCAA 5: su terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse), la condizionalità richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 80 metri l'uno dall'altro; in situazioni particolari (elevate pendenze che comportino rischi per la stabilità del mezzo meccanico, assenza di rete di scolo, fenomeni di soliflusso), occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p> |
| <p>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'epicatura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media >30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.</p> <p><i>Inerbimento.</i> L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale</p> | <p>Condizionalità: a) <i>Lavorazioni.</i> La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.</p> <p>b) <i>Inerbimento.</i> BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale tra il 15/11 e il 15/2 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).</p> |

| | |
|--|---|
| <p>e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche .</p> | |
| <p>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE". Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC. In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p> | <p>Condizionalità: Le regole di condizionalità non disciplinano la scelta del materiale di propagazione.</p> |
| <p>Impegno 3. Avvicendamento culturale L'impegno richiede di applicare durante il periodo di impegno una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura. In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni specifiche per determinate colture, quali l'indicazione dell'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo. In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette "valbe"); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggiere pluriennali. Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura. Per l'anno di proroga 2021 il criterio di avvicendamento quinquennale si applica al periodo 2017-2021.</p> | <p>Condizionalità: Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento culturale.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Impegno 4. Fertilizzazione</p> <p>L'impegno richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disporre di un'<i>analisi fisico-chimica del terreno</i> per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni per parametri variabili quali la disponibilità dei macroelementi, mentre non hanno limiti temporali per caratteristiche permanenti del suolo quali la granulometria, il pH (a meno che siano effettuati interventi di correzione) e il carbonato di calcio totale (calcare). - disporre di un <i>piano di fertilizzazione annuale</i> "a preventivo" (schede a dose standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali; - rispettare le <i>prescrizioni delle norme tecniche</i> relative alla fertilizzazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - non superare gli apporti consentiti di macroelementi; - frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree; - evitare le epoche non consentite di distribuzione dei fertilizzanti. | <p>Condizionalità</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.</p> <p>Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a <i>obblighi amministrativi</i>, obblighi relativi allo <i>stoccaggio degli effluenti</i>, obblighi relativi al <i>rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali</i> nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle <i>registrazioni delle fertilizzazioni</i> per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1.000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3.000 kg N/anno.</p> <p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE n.1305/2013).</p> <p>E' applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate in ZVN che per quelle situate al di fuori di queste, e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal codice di buona pratica e dal Decreto 25/2/2016 si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obblighi amministrativi, - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti, - divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo di fertilizzanti, effluenti zootecnici e digestati. <p>Tra i requisiti minimi figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 m. dai corsi d'acqua, in conformità alla BCAA1</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti</p> <p>I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.</p> <p>L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le <i>avversità</i> riconosciute come pericolose, i <i>criteri di intervento</i> in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le <i>sostanze attive</i> e gli <i>ausiliari</i> ammessi per il loro controllo e ulteriori <i>limitazioni d'uso</i> dettate dai principi generali sopra citati.</p> | <p>Condizionalità</p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - disporre di un <i>certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari</i> (patentino) in corso di validità, per i soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale; - rispettare le <i>prescrizioni di utilizzo indicate nell'etichetta</i> del prodotto impiegato; - <i>immagazzinare correttamente i prodotti fitosanitari</i> in un idoneo sito aziendale ed evitare dispersioni nell'ambiente, secondo quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014; - utilizzare i <i>dispositivi di protezione individuale</i> previsti. <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare il <i>corretto uso dei prodotti fitosanitari</i>, secondo quanto previsto dalla norma; - rispettare le disposizioni relative allo <i>stoccaggio sicuro</i> dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 del D.M. del 22 gennaio 2014. <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la <i>conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria</i> (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o il ricorso a una specifica consulenza aziendale - dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari devono disporre di un <i>certificato di abilitazione</i>, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza. - gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo <i>stoccaggio sicuro</i> dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014. - è richiesto il rispetto delle disposizioni sull'<i>uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</i>, conformemente alla legislazione vigente. |
| <p>Impegno 6. Irrigazione Redazione di un <i>piano di</i></p> | <p>Condizionalità: BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>irrigazione</i> (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei <i>volumi massimi</i> di adacquamento e <i>registrazione degli interventi irrigui</i>.</p> | <p>(concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione a titolo oneroso o gratuito.</p> |
| <p>Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici</p> <p>- sottoporre a regolazione strumentale le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Il controllo funzionale e la regolazione strumentale devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per il controllo funzionale in attuazione del PAN.</p> <p>Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative per il mancato rispetto della scadenza sopra indicata.</p> <p>In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Le irroratrici del contoterzista devono essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.</p> <p>- disporre di una certificazione in corso di validità attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle attrezzature devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.</p> <p>Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio <i>Controllo funzionale irroratrici</i> in Sistema Piemonte.</p> <p>La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.</p> | <p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:</p> <p>La direttiva 2009/128/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Le disposizioni attuative nazionali sono state definite dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012.</p> <p>Con il D.M. 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Il Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, a integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014, ha previsto che tutte le attrezzature individuate all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015 (che ha modificato l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014) e impiegate per uso professionale nella distribuzione di prodotti fitosanitari, in ambito sia agricolo che extra-agricolo, fossero sottoposte almeno una volta a controllo funzionale entro il 26/11/2016, fatta eccezione per talune tipologie di irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847 del 3/3/2015, per le quali sono indicate scadenze diverse in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.</p> <p>Sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE.</p> <p>L'intervallo fra i controlli funzionali di cui sopra non può superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate dopo tale data.</p> <p>Fino a ciascuna delle scadenze indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale, cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.</p> <p>Il PAN prevede inoltre che le irroratrici nuove acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro il 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Le attrezzature nuove delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.</p> <p>Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative del mancato rispetto della scadenza per il controllo funzionale.</p> <p>In particolare, sono esonerate dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> - irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; - irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette. <p>Il PAN prevede che ogni utilizzatore professionale esegua autonomamente la regolazione obbligatoria annuale delle irroratrici,</p> |

| | |
|--|--|
| | compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti (par. A.3.6). |
| <p>Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni culturali e di magazzino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>registrare</i> e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le <i>fertilizzazioni</i>, inclusi gli apporti organici, e i <i>trattamenti fitoiatrici</i>; - <i>registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci</i> presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi <i>acquisti</i>; - <i>conservare</i> per l'intero periodo di impegno le <i>registrazioni</i> sopra indicate e la <i>documentazione di acquisto</i> di concimi e fitofarmaci. | <p>Condizionalità:</p> <p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -registrare gli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) e conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati; - conservare le fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari ad uso professionale degli ultimi tre anni; <p>CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenere opportuna registrazione degli utilizzi di prodotti fitosanitari e dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana. <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>Al riguardo sussiste l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni in attuazione della direttiva nitrati.</p> |

L'operazione non è applicabile ai boschi di noce e castagno, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Non sono ammissibili al sostegno gli orti familiari, destinati all'autoconsumo.

Nel 50% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco e sottoponibili a prelievo in base alle tabelle di rischio del Settore Fitosanitario, è previsto un prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

2.2.5 Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere nei *frutteti* o nei *vigneti* forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) della specie che si intende contrastare, al fine di disorientare i maschi e impedirne l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza far ricorso a insetticidi alcuni fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbici chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di *frutteti* e *vigneti*, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

Impegno 11. Erbai autunno-vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo e favorisce la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

L'impegno è applicabile ai *seminativi*.

Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica tra un ciclo colturale e l'altro, in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, le camere di risaia non vengono sommerse.

| DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI | Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|---|--|
| <p>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale. L'impegno è applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino e vite</i>, su appezzamenti fissi. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p> | <p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p> |
| <p>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite.</p> | <p>Condizionalità: BCAA 4</p> |

| | |
|--|--|
| <p>L'impegno è applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>, su appezzamenti fissi.</p> <p>Per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non superano il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo.</p> <p>Le modalità di attuazione dell'impegno sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.</p> <p>a) Frutteti di pianura. Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.</p> <p>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti Nei frutteti di collina e montagna e nei vigneti, la pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo chimico del sottofila; - inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico). <p>Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche).</p> <p>L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p> | <p>(Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo;</p> <p>Impegno di base L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interramento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila è consentito e può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche.</p> |
| <p>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita. <p>Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo.</p> | <p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono la presenza di nidi artificiali per la fauna selvatica</p> |
| <p>Impegno 11 (facoltativo): Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio.</p> <p>In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. L'insediamento dell'erbaio e la copertura del suolo devono essere</p> | <p>BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo.</p> |

ottenuti già entro l'autunno. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti *quantità minime* di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

| Specie | Quantità di seme (kg/ha) |
|--|--------------------------|
| <i>Graminacee</i> | |
| Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale | 120 |
| Loiessa | 20 |
| <i>Leguminose</i> | |
| Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>) | 50 |
| Trifoglio incarnato | 30 |
| <i>Crucifere</i> | |
| Colza | 40 |

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

Per ragioni finanziarie l'assunzione *ex novo* dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno per le domande oggetto delle presenti disposizioni) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere stato applicato per almeno due anni nel primo quinquennio (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.

Al termine del periodo di coltivazione, la coltura deve essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al **20 marzo** di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie
In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base:

Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non prevedono

| | |
|---|--|
| <p>a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;</p> <p>b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.</p> <p>Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p> | <p>la sommersione invernale delle camere di risaia</p> |
|---|--|

Per gli impegni facoltativi “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2021 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.2.6 Applicazione su particelle fisse o variabili

Gli *impegni di base* si applicano a *particelle fisse*, sulle quali devono essere mantenuti fino al termine del loro periodo di attuazione (a meno che il beneficiario li ceda).

Gli *impegni aggiuntivi* “metodo della confusione sessuale”, “inerbimento controllato di fruttiferi e vite” e “manutenzione di nidi artificiali” (operazione 10.1.1) si applicano a *particelle fisse*. Se assunti, devono essere mantenuti fino al termine del periodo di attuazione dell'impegno di base cui si accompagnano (a meno che il beneficiario ceda i terreni interessati)

Gli *impegni aggiuntivi* “sommersione invernale delle risaie” (operazione 10.1.1) e “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” (operazione 10.1.1 e azione 10.1.3/1) non sono vincolati a particelle fisse. I loro ettari pertanto possono variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. In questi casi, infatti, si ritiene che la variazione delle particelle catastali non comprometta le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.2.7 Durata

Gli impegni dell'operazione hanno durata quinquennale, con possibilità di proroghe annuali. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2014 (adesioni 2015) o dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) e si prolunga nell'annualità 2021.

Se al termine del periodo di impegno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (coltivazione di erbai da sovescio o sommersione invernale delle risaie), l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220.

2.2.8 Premi annuali

Impegni di base

Nell'anno di proroga le domande di pagamento mantengono il livello di premio già applicato nell'anno precedente.

| <i>Impegni di base</i> | | |
|--|--------------|--------------|
| Gruppi di colture/coltura | Importi €/ha | |
| | Mantenimento | Introduzione |
| Vite e fruttiferi minori (1) | 350 | 500 |
| Fruttiferi principali (2) | 400 | 585 |
| Noce (3) e castagno (3) | 155 | 190 |
| Altri seminativi (inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale) | 115 | 140 |
| Riso | 170 | 210 |
| Ortive estensive (4) | 230 | 280 |
| Ortive intensive (5) | 400 | 475 |
| Foraggiere | 75 | 90 |

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

(5) Ortive intensive: ortive non comprese nell'elenco di cui al punto precedente

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.1 è stata effettuata in modo da non compensare impegni corrispondenti agli obblighi di "inverdimento" (articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013). In particolare, il rispetto dei criteri di avvicendamento costituisce un impegno non remunerato e, pertanto, non presenta rischi di duplicazione di pagamento rispetto alla pratica "greening" di diversificazione culturale. Gli aiuti pertanto possono essere percepiti integralmente anche da coloro che presentano una domanda unica e sono soggetti al rispetto degli obblighi di "inverdimento".

Impegni aggiuntivi

| | Importi in €/ha |
|---|-----------------|
| a) Metodo della confusione sessuale | |
| Melo | 150 |
| Pero, Pesco e Susino | 200 |
| Vite | 250 |
| b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite | |
| Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a) | 110 |

| | |
|--|-----|
| Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b) | 300 |
| Frutteti di pianura | 200 |
| c) Manutenzione di nidi artificiali | 55 |
| d) Erbai autunno-vernini da sovescio | 180 |
| e) Sommersione invernale delle risaie | 190 |

Le imprese agricole che aderiscono all'impegno di base dell'operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l'applicazione della lotta confusionale nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo, possono aver assunto l'impegno facoltativo "metodo della confusione sessuale" (ricevendo il corrispondente punteggio di priorità), ma non possono ottenere il relativo sostegno nell'ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall'impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Come per gli impegni di base, non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di "inverdimento". In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di "inverdimento" relative alle "aree di interesse ecologico" e alla "diversificazione colturale".

Gli aiuti annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (unità di Bestiame adulto) sulla base dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁵. In caso di adesione a impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1 o di cumulo con gli aiuti di altre operazioni della sottomisura 10.1 la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale; in questo caso il programma informativo abbatte in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

2.2.9 Cumulabilità con aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure a superficie

Il sostegno dell'operazione può essere cumulato su una stessa superficie con altre operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁶. E' ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi.

E' fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

⁵ I limiti indicati nel reg. (UE) 1305/2013 sono 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi del suolo, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

⁶ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

| | | 10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | IMPEGNI DI BASE | IMPEGNI AGGIUNTIVI | | | | | |
| | | | Metodo della confusione sessuale | Inerbimento controllato di fruttiferi e vite | Manutenzione di nidi artificiali | Sommerione invernale delle risaie | Erbai autunno-vernini da sovescio | |
| IMPEGNI DI BASE | | C | | | C | C | C | |
| 10.1.2 | IMPEGNI AGGIUNTIVI | Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale | C | | | C | | |
| | | Sommerione invernale della risaia | C | | | C | | |
| | | Erbaio da sovescio autunno-vernino | C | | | C | | |
| | | Realizzazione di un fosso di sezione > | C | | | | C | |
| 10.1.3 | AZIONI | Introduzione delle tecniche di minima lavorazione | | | | | | |
| | | Introduzione delle tecniche di semina su sodo | | | | | | |
| | | Apporto matrici organiche | C | C | C | C | C | |
| | | IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino | C | | | C | | |
| 10.1.4 | AZIONI | Conversione di seminativi in foraggere permanenti | | | | | | |
| | | Diversificazione colturale in aziende maidicole | C | | | C | | C |
| 10.1.5 | AZIONI | Distribuzione con interrimento immediato | C | | | C | | C |
| | | Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico | C | | | C | | C |
| 11.1 | | Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica | | C | C | C | C | |
| 11.2 | | Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica | | C | C | C | C | |
| 11.1 e 11.2 | | IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica | | | | C | | |
| 13.1.1 | | Indennità compensativa | C | C | C | C | C | C |

In particolare, gli impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1, a eccezione di quello relativo agli erbai autunno vernini da sovescio, possono essere assunti, su una stessa superficie, in aggiunta agli impegni della Misura 11 (Agricoltura biologica) con possibilità di cumulo degli aiuti.

Non sono invece cumulabili con gli impegni della misura 11 gli impegni di base dell'operazione 10.1.1. Tuttavia, è possibile aderire agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 anche per superfici oggetto di certificazione biologica (purché non aderenti alla misura 11), trattandosi di un sistema di qualità più restrittivo che prevede l'impiego di mezzi tecnici ammessi dalle norme tecniche di produzione integrata. In questo caso i funzionari incaricati delle verifiche aziendali, nell'ambito del sistema integrato di controllo e vigilanza, devono tener conto del fatto che su parte della SAU aziendale viene richiesta la certificazione del metodo biologico. I prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, in particolare, devono essere effettuati in via prioritaria su appezzamenti oggetto di certificazione biologica (oltre che degli impegni previsti dall'operazione 10.1.1), a condizione che per le colture interessate, in base alle tabelle di rischio predisposte dal Settore Fitosanitario, un prelievo effettuato al momento del sopralluogo sia in grado di evidenziare eventuali trattamenti irregolari. Le relative analisi devono essere finalizzate a rilevare anche i residui di sostanze attive non consentite dalle norme di produzione biologica, pur se ammesse dalle norme di produzione integrata. Gli Uffici istruttori notificano agli Organismi di controllo eventuali violazioni del metodo biologico riferite a terreni oggetto di certificazione biologica.

2.2.10 Compatibilità con i programmi OCM ortofrutta

Le aziende socie di Organizzazioni di produttori (OP) del settore ortofrutticolo possono aderire alla presente operazione assoggettando all'impegno tutte le colture aziendali, comprese le ortofrutticole di cui all'allegato I, parte IX del reg. (UE) 1308/13. Tuttavia, poiché l'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per l'applicazione della confusione sessuale e per l'acquisto dei relativi mezzi tecnici, le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusione *non sono ammissibili* al sostegno per il corrispondente impegno facoltativo della presente operazione.

2.2.11 Compatibilità con l'azione 10.1.4/1

L'operazione 10.1.1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica poiché l'aiuto concesso dall'azione 10.1.4/1 è pari al massimale previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 per il pertinente uso del suolo. Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di baseline e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggere permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.2.12 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.3.1 Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare sul territorio regionale, in via prioritaria, le necessità di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e ridurre le emissioni,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica e della biodiversità del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

| Elementi ambientali (<i>focus area</i>) | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 4a | 4b | 4c | 5d | 5e |
| Biodiversità e paesaggio | Acqua (miglioramento qualità) | Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione) | Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera) | Suolo (Sequestro di carbonio) |
| ** | ** | *** | * | *** |

I numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sulle *focus area* interessate.

Delle tre azioni in cui si articola l'operazione 10.1.3:

10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione)

10.1.3/2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo)

10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale)

soltanto l'azione 10.1.3/1 può essere oggetto del prolungamento annuale previsto dal presente provvedimento.

AZIONE 10.1.3/1 : INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE

2.3.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, o associate.

2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'azione 10.1.3/1 è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie aziendale complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, individuate nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Attrezzature del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista (es. seminatrice da sodo per l'azione 2), specificandolo nel campo note. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici oggetto di impegno coltivate a seminativo. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

2.3.4 Impegni di base

Gli impegni vengono sottoscritti con la presentazione della domanda di sostegno e pagamento.

L'azione 10.1.3/1 prevede i seguenti impegni di base.

Azione 10.1.3/1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

| Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche | Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|--|---|
| <p>Impegno 1 Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza. (es. erpici a denti, erpici a dischi).</p> <p>Impegno 2 Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità. <i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di minima lavorazione devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Non sono consentite ripuntature o rippature oltre i 15 cm di profondità, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p> <p><i>La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo. Le macchine combinate sono utilizzabili, purché non abbiano organi lavoranti mossi dalla presa di forza.</i></p> <p><i>Le operazioni di fertilizzazione con interrimento sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 15 cm di profondità.</i></p> <p><i>Non sono oggetto di questi due impegni gli interventi colturali che non comportano movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni senza interrimento, raccolta).</i></p> | <p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p> |
| <p>Impegno 3 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p><i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i></p> | <p>Attività minima: come sopra</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p> | <p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> |
| <p>Impegno 5 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di lavorazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i></p> <p>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</p> | <p>Non pertinenti</p> |
| <p>Impegno 6 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di lavorazione del suolo, semina, concimazione con interrimento, raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti e concimazioni senza interrimento.</i> <i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p> | <p>Non pertinenti</p> |
| <p>Impegno 7 In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i></p> | <p>Non pertinenti</p> |

L'azione 10.1.3/1 è alternativa all'azione 10.1.3/2 (semina su sodo) ed è cumulabile con l'azione 10.1.3/3 (apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale).

2.3.5 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

In aggiunta agli impegni di base può essere assunto un impegno facoltativo:

| Descrizione degli impegni e specifiche tecniche | Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|--|--|
| <p>Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> | <p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in</p> |

- seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio;
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. **Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. L'insediamento dell'erbaio e la copertura del suolo devono essere ottenuti già entro l'autunno.** Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

| Specie | Quantità di seme (kg/ha) |
|--|--------------------------|
| <i>Graminacee</i> | |
| Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale | 120 |
| Loiessa | 20 |
| <i>Leguminose</i> | |
| Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>) | 50 |
| Trifoglio incarnato | 30 |
| <i>Crucifere</i> | |
| Colza | 40 |

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

Per ragioni finanziarie l'assunzione ex novo dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno

assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.

due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al **20 marzo** di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2021 mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.3.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroghe annuali. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) e si prolunga fino all'11 novembre 2021.

Se nell'anno di proroga viene attuato l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-invernale da sovescio", l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220.

2.3.7 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

| | | Operazione 10.1.3: Agricoltura conservativa | | |
|------------|--------------------|---|--|---|
| | | 10.1.3 – Minima lavorazione | Impegno aggiuntivo: Erbaio autunno vernino | |
| 10.1.1 | IMPEGNI DI BASE | | | C |
| | IMPEGNI AGGIUNTIVI | Metodo della confusione sessuale | | |
| | | Inerbimento controllato di fruttiferi e vite | | |
| | | Manutenzione di nidi artificiali | | C |
| | | Erbaio da sovescio autunno-vernino | | |
| | | Sommersione invernale della risaia | | |
| 10.1.0.1.2 | IMPEGNI DI BASE | | C | C |
| | IMPEGNI AGGIUNTIVI | Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale | C | |
| | | Sommersione invernale della risaia | C | |
| | | Erbaio da sovescio autunno-vernino | | |

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| | | Realizzazione di un fosso di sezione > | C | C |
| 10.1.4 | | Conversione di seminativi in foraggere permanenti | | |
| | | Diversificazione colturale in aziende maidicole | C | C |
| 10.1.5 | | Distribuzione con interrimento immediato | C | C |
| | | Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico | | C |
| 13.1.1 | | Indennità compensativa | C | C |

2.3.9 Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo annuale del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3/1: 180 euro/ha

Impegno facoltativo

Impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro/ha.

Il premio può essere percepito soltanto negli anni di effettiva attuazione dell'impegno aggiuntivo.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II ⁷ del reg. (UE) 1305/2013.

2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁷ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

2.4.1 Descrizione degli interventi

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1), la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3) e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" (10.1.4/2).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
 - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
 - limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo;
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

| Elementi ambientali (<i>focus area</i>) | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 4a | 4b | 4c | 5d | 5e |
| Biodiversità e paesaggio | Acqua (miglioramento qualità) | Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione) | Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera) | Suolo (Sequestro di carbonio) |
| ** | ** | ** | | *** |

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

Delle tre azioni in cui si articola l'operazione 10.1.4:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggere permanenti;
- 10.1.4/2: Diversificazione colturale in aziende maidicole;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

soltanto l'azione 10.1.4/1 può essere oggetto del prolungamento annuale previsto dal presente provvedimento. Come già specificato nella parte generale, le disposizioni riguardano anche le domande con impegno iniziale del 2016, successivamente adeguato con l'inserimento di nuove particelle a premio nel 2017, per le quali il prolungamento dell'impegno al VI anno è obbligatorio.

AZIONE 10.1.4/1: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN FORAGGERE PERMANENTI

I benefici ambientali dell'azione 10.1.4/1 sono dovuti all'elevata capacità delle colture foraggere permanenti di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

Le presenti disposizioni riguardano anche le domande per le quali è obbligatorio il prolungamento, in quanto oggetto di adeguamento dell'impegno nel 2017 con l'inserimento di particelle nuove rispetto all'impegno originario assunto nel 2016.

I beneficiari con impegno scaduto nel 2020 non possono aderire a nuovi impegni, ma possono solo aderire al prolungamento volontario dell'impegno scaduto.

2.4.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'azione 10.1.4/1 è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggiera permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo ⁸.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

2.4.4 Impegni

L'azione 10.1.4/1 richiede il rispetto dei seguenti impegni.

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

| DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI | Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
|---|---|
| <p>Impegno 1. <i>Coltivare per almeno un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi.</i> Le colture foraggere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo e altre foraggere di durata almeno quinquennale.</i> Le foraggere permanenti devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggiera perma-</p> | <p>Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo.</p> <p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p> |

⁸ Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

| | |
|--|--|
| nente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature). | |
| Impegno 2. <i>Eeguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto | Condizionalità: <i>Effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità. <i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci. Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari. |
| Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i> , da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno. | Non pertinenti |

2.4.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroghe annuali. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2015 (adesioni 2016) e si prolunga fino all'11 novembre 2021.

Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220.

2.4.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dall'allegato II del regolamento 1305/2013 per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con la misura 11 (agricoltura biologica) e la misura 13 (Indennità compensativa).

2.4.7 Compatibilità con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica (cfr par. precedente). Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano

rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.4.8 Entità del premio annuale

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

2.4.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.5 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.5.1 Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- b) sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- c) limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- d) diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
- e) migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

| Elementi ambientali (<i>focus area</i>) | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 4a | 4b | 4c | 5d | 5e |
| Biodiversità e paesaggio | Acqua (miglioramento qualità) | Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione) | Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera) | Suolo (Sequestro di carbonio) |
| *** | ** | ** | | ** |

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

La proroga prevista dal presente provvedimento si applica a due delle tre azioni in cui si articola l'operazione 10.1.7:

AZIONE 10.1.7/2: COLTIVAZIONI A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA

AZIONE 10.1.7/3: GESTIONE DI FASCE INERBITE AI MARGINI DEI CAMPI

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono costituire fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Azione 10.1.7/3

L'azione richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

I beneficiari con impegno scaduto nel 2020 non possono aderire a nuovi impegni per la stessa azione, ma possono solamente aderire al prolungamento dell'impegno scaduto disposto dal presente provvedimento.

2.5.2 Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni antecedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.5.4 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

| Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica | |
|--|---|
| DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI | Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc. |

| | |
|--|----------------|
| <p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle, strisce o fasce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, devono essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento; il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.</p> | Non pertinenti |
|--|----------------|

| Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi | |
|--|---|
| DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI | Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc. |
| <p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno; — gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; — non sottoporre le superfici inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti. <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p> | <p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p> |

Gli impegni si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (*EFA* - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo 2.7.7 (Entità del premio annuale).

2.5.5 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroghe annuali.

Per le domande relative oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dal 11/11/2015 (adesioni 2016) e si prolunga per fino al 11 novembre 2021.

Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220.

2.5.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni della misura 10 o di altre misure a superficie del PSR.

2.5.7 Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013⁹, i premi annuali previsti sono i seguenti:

⁹ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 450/ha per gli "altri usi della terra" e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi:1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

2.5.8 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.6 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.6 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA

2.6.1 Applicazione su particelle fisse o variabili

Gli *impegni di base* delle operazioni/azioni oggetto del presente provvedimento si applicano a *particelle fisse*, sulle quali devono essere mantenuti fino al termine del loro periodo di attuazione (a meno che il beneficiario ceda i terreni ad altro soggetto).

Anche gli *impegni aggiuntivi* “metodo della confusione sessuale”, “inerbimento controllato di fruttiferi e vite” e “manutenzione di nidi artificiali” (operazione 10.1.1) si applicano a *particelle fisse*.

Gli *impegni aggiuntivi* “sommersione invernale delle risaie” (operazione 10.1.1) e “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” (operazione 10.1.1 e azione 10.1.3/1) non sono vincolati a particelle fisse. I loro ettari pertanto possono variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. In questi casi, infatti, si ritiene che la variazione delle particelle catastali non comprometta le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.6.2 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori¹⁰, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Ai sensi dell'art. 14 (par. 1) del regolamento (UE) 807/2014, con le presenti disposizioni si autorizzano le imprese agricole che aderiranno alla proroga a intensificare gli effetti ambientali degli impegni già assunti effettuando su parte della superficie potenzialmente interessata dalla proroga:

- la *conversione* dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) agli impegni della misura 11 (agricoltura biologica);
- la *conversione* dagli impegni dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata) o dell'azione 10.1.3/1 (introduzione delle tecniche di minima lavorazione) agli impegni dell'operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o delle azioni 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), 10.1.7/1 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) e 10.1.7/3 (gestione di superfici inerbite ai margini dei campi). In questi casi, infatti, la destinazione improduttiva di terreni in precedenza coltivati, pur se già oggetto di interventi agroambientali, determina nel nuovo e più esteso periodo di impegno benefici ambientali che comprendono l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari e, in conseguenza degli inerbimenti, un più elevato sequestro del carbonio, l'assenza di lavorazioni, l'incremento di sostanza organica e una copertura permanente del suolo;
- la *conversione* dagli impegni dell'azione 10.1.3/1 (minima lavorazione) agli impegni dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo);

¹⁰ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato includa gli impegni interessati.

Tali conversioni di impegni si realizzano mediante partecipazione ai rispettivi bandi. La finanziabilità degli impegni intrapresi mediante conversione è quindi condizionata alla collocazione in posizione utile delle domande di nuova adesione nelle rispettive graduatorie.

2.6.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'*adeguamento* deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'*adeguamento* può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'*adeguamento* può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni viene autorizzato, per i frutteti di collina/montagna e i vigneti, impegno facoltativo "inerbimento controllato di fruttiferi e vite", l'*adeguamento* dall'impegno "diserbo chimico del sottofila" all'impegno "inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico)".

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'*adeguamento* è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

L'*adeguamento* di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Nell'anno di proroga non è ammessa l'assunzione ex novo di impegni facoltativi.

Per gli *impegni facoltativi a particelle fisse* (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non è invece ammissibile per ragioni finanziarie l'assunzione di un impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno.

Per gli *impegni facoltativi a particelle variabili* (sommersione invernale delle risaie; coltivazione di erbai autunno-vernini a sovescio) è fatta salva la possibilità di aumenti (oltre che di riduzioni) di superficie entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo. (cfr par. 2.8.1)

2.6.4 Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* (a eccezione dell'azione 10.1.4/1) gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, incluso il periodo di prolungamento, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

Per l'operazione 10.1.1 la superficie sotto impegno comprende l'intera SAU, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati. Pertanto la superficie complessiva di riferimento iniziale, alla quale a partire dal secondo anno deve essere rapportata la somma degli aumenti ai fini del rispetto del limite del 25%, viene determinata quale somma della superficie ammessa a premio e della SAU con utilizzi non abbinabili a premio (es. ritiro produzione, colture non disciplinate).

Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), nell'anno di prolungamento non è ammesso l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno (mentre sono fatti salvi gli ampliamenti autorizzati nel secondo anno con contestuale prolungamento dell'impegno).

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% agli aumenti (e alle riduzioni) di superficie, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.8.1.

2.6.5 Riduzioni delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base e gli impegni facoltativi a *particelle fisse*, non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato a causa dello stato d'uso mutato (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% alle riduzioni (e agli aumenti) di superficie, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.8.1.

2.6.6 Subentri negli impegni

Se al termine del periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la propria azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può aderire al prolungamento degli impegni previsto dalle presenti disposizioni.

In caso di *subentro totale* nell'applicazione dell'impegno il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti nell'anno di prolungamento, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, invece, chi è subentrato nell'impegno potrà ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro. Come previsto dal PSR, questa condizione, nel caso dell'operazione 10.1.1, comporta che il subentrante dovrà applicare gli impegni dell'operazione alla propria intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), incluse le eventuali superfici che non beneficieranno dell'aiuto.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

Per poter ricevere gli aiuti relativi all'anno di prolungamento degli impegni completati nel 2020, le imprese interessate devono presentare entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale, una domanda di pagamento riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Con la presentazione della domanda i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione Europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale.

La domanda di pagamento si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2021 sono stabiliti dalla **determinazione dell'Arpea n. 100 del 1/4/2021**, recante disposizioni relative alla presentazione delle domande di pagamento per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013.

La citata determinazione dell'Arpea n. 100 del 1/4/2021 è reperibile all'indirizzo:

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea e in particolare ai paragrafi dell'allegato 1 sotto indicati:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;

13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi e in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

Per quanto riguarda le *difformità nelle dichiarazioni delle superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e le *difformità nel numero di animali* dichiarati,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea.. Il Manuale è comunque il riferimento per l'attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento ed è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono stati definiti in ultimo dal DM n. 2588 del 10/3/2020. In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., successivi atti dirigenziali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni/azioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc.). Tali determinazioni dirigenziali sono disponibili sul sito internet regionale, anche in versione consolidata.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 2588 del 10/3/2020.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento

per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali¹¹.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.¹²

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

¹¹ art. 59 del Reg. UE 1306/2013

¹² Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 10-396 del 18/10/2019, che ha individuato in ultimo i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e i relativi termini di conclusione, la competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea.

4.2 RIESAMI/RICORSI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.¹³

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale

¹³ Cfr paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2020

sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al

Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (in via di pubblicazione);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2020) 7883 del 6/11/2020, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Misura 10:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>

- *DGR n. 17-3076 del 9/4/2021*, recante disposizioni per attivare, per l'anno 2021, per la Misura 10, Sottomisura 10.1 e per la Misura 11, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea relativamente al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 di cui al Reg UE 2220/2020
- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:*

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Le determinazioni dirigenziali relative alle singole operazioni della sottomisura 10.1. sono disponibili, anche in versione consolidata, sul sito internet della Regione all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

➤ *Disposizioni in materia di condizionalità*

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 13-1620 Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>

Norme e documentazione dell’Organismo pagatore Arpea

- determinazione n. 100 del 1/4/2021 (Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2021 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l’azione 214.7/1 del PSR 2007-2013)
http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html
- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 194 del 20/6/2019
http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’ARPEA approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5 CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile). E’ anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 011 0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.